



**COMUNE DI PORTO TORRES**  
**(PROVINCIA DI SASSARI)**  
**Area Ambiente**

**Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**

**Procedura aperta previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici per l'affidamento del servizio per 5 anni**  
**Aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

**CUP I21E22000200004 CIG 9555042E16**

**DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA**

**PREMESSE**

Con Determinazione n. 118 / 2023 del 19/01/2023 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Porto Torres in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale".

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi anche Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto sul portale Sardegna CAT (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Porto Torres (codice ITG2D)

CIG 9555042E16

CUI 00252040902.2022.00013

CUP I21E22000200004

Dirigente dell'Area: ing. Massimo Ledda.

Responsabile di progetto \ Responsabile del Procedimento in fase di affidamento (artt. 31 del Codice e 34 della L.R. n. 8/2018): ing. Massimo Ledda email [ledda.massimo@comune.porto-torres.ss.it](mailto:ledda.massimo@comune.porto-torres.ss.it).

## 1. Piattaforma Telematica

### 1.1 Piattaforma Telematica di negoziazione

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della Piattaforma telematica **Sardegna CAT**, nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2012 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell'Amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti dall'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella disciplina di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale <https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/index.html> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione disponibile agli indirizzi di seguito riportati a soli fini indicativi:

[https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi\\_imprese/servizi\\_imprese.jst](https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/servizi_imprese.jst)

[https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi\\_imprese/registrazione.jst](https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst)

<https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## 1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e a quanto riportato nella documentazione disponibile agli indirizzi di cui al punto precedente che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

**a)** disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

**b)** disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

**c)** avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

**d)** avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati:
  - Allegato 1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
  - Allegato 2. Documento di gara unico europeo (DGUE);
  - Allegato 3. Dichiarazioni integrative;
  - Allegato 4. Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo;
  - Allegato 5. Dichiarazioni dell'ausiliario;
  - Allegato 6. Offerta Economica;
  - Allegato 7. Informativa sulla privacy;
  - Allegato 8. Patto di integrità.
3. Progetto del servizio:
  - 01. - Relazione Tecnica Illustrativa – Disciplinare Prestazionale Servizi
    - 01.01 – Appendice Normativa: la pianificazione Statale e Regionale per la gestione dei rifiuti
    - 01.02 – Regolamento di Gestione del Compostaggio Domestico – il Compostaggio di Comunità
  - 02. - Relazione Tecnico – Economica (Calcolo degli importi per l'Acquisizione dei Servizi)
  - 04. - D.U.V.R.I.
  - 05. - Regolamento Comunale Gestione Rifiuti Solidi Urbani
    - Tav. 1 Inquadramento Territoriale
    - Tav. 2 Distribuzione Abitanti – Densità Abitativa – Produzione Rifiuti
    - Tav. 3 Geolocalizzazione Und
    - Tav. 4A Geolocalizzazione Contenitori Stradali Ex Rup
    - Tav. 4B Geolocalizzazione Cestini Stradali
    - Tav. 4C Geolocalizzazione Micro Isole Multiscampato
    - Tav. 5 Organizzazione Servizi di Raccolta
    - Tav. 6A Organizzazione servizi di spazzamento Misto
    - Tav. 6B Organizzazione servizi di spazzamento Manuale
    - Tav. 6C Incremento servizio di spazzamento Manuale Pomeridiano – periodo estivo
4. Capitolato Speciale d'Appalto
5. Elenco del personale attualmente impiegato;
6. Schema di contratto d'appalto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/documenti/bandi/bandi-gara/> e sulla Piattaforma SardegnaCAT.

La documentazione tecnica progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale".

È condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di gara l'impegno al rispetto dei suddetti CAM.

### 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in

via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **2.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Messaggi". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui all'articolo 20;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. Oggetto dell'appalto e importo

L'appalto ha ad oggetto i servizi integrati di raccolta, trasporto, recupero, compresa la cernita, e smaltimento dei rifiuti nonché i servizi di igiene urbana come meglio indicati nel proseguito e nel progetto esecutivo.

L'appalto è costituito da un unico lotto trattandosi di servizi non frazionabili e da eseguire congiuntamente poiché consistenti nella realizzazione di attività strettamente connesse e che solo nel loro insieme possono definire un "lotto funzionale".

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuale (€)	Importo Totale 5 anni (€)
1	Raccolta dei rifiuti	90511000 -2	P	2.197.892,17	10.989.460,85
2	Igiene urbana	90610000-6	S	987.460,49	4.937.302,45
3	Trattamento e smaltimento	90510000-5	S	685.908,14	3.429.540,70
A) Importo totale soggetto a ribasso				3.871.260,80	19.356.304,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				15.926,76	79.633,80
A)+B) Importo complessivo a base gara				3.887.187,56	19.435.937,80

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 79.633,80 esclusa Iva e altre imposte e contributi di legge, come stimato nell'elaborato D.U.V.R.I. ricompreso nel progetto esecutivo, e **non è soggetto a ribasso**.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 9.192.878,35.

L'appalto è finanziato con fondi del Comune.

#### 3.1 Durata

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è di 5 anni a decorrere dalla data di consegna del servizio.

Nelle more della stipula del contratto, il Comune avvierà il servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Il Comune si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto qualora eventuali Enti di Governo sovraumunali individuino il gestore unitario del servizio prima della scadenza del contratto.

#### 3.2 Opzioni e rinnovi

**Rinnovo del contratto:** Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

**Proroga tecnica:** il Comune potrà esercitare l'opzione di proroga tecnica, anche dopo l'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per una durata massima di 6 (sei) mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### 3.3 Valore stimato dell'appalto

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice il valore stimato dell'appalto è pari a € 25.266.719,15 come di seguito esplicitato:

A	Importo servizi	Canone annuo	Canone durata contrattuale (5 anni)	Canone complessivo eventuale rinnovo (anni 1)	Canone complessivo (5 anni + 1 anno rinnovo + 6 mesi proroga)
A.1	Servizi a corpo (canone raccolta integrata e igiene urbana)	€ 3.185.352,66	€ 15.926.763,28	€ 3.185.352,66	€ 20.704.792,27
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso su A1	€ 15.926,76	€ 79.633,82	€ 15.926,76	€ 103.523,96
TOTALE SERVIZI (netto oneri per la sic. Non sogg. A rib.)		€ 3.185.352,66	€ 15.926.763,28	€ 3.185.352,66	€ 20.704.792,27
di cui per costo della manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs 50/2016		€ 1.838.575,67	€ 9.192.878,37	€ 1.838.575,67	€ 11.950.741,87
A.3	Costi di smaltimento a misura (per oneri di smaltimento/ trattamento/recupero raccolte selettive) - A MISURA	€ 685.908,14	€ 3.429.540,71	€ 685.908,14	€ 4.458.402,92
A.4	TOTALE importo servizi a base d'asta soggetti a ribasso (A1+A3)	€ 3.871.260,80	€ 19.356.303,99	€ 3.871.260,80	€ 25.163.195,19
A	TOTALE SOMME PER SERVIZI compresi oneri per la sicurezza (A3+A4)	€ 3.887.187,56	€ 19.435.937,81	€ 3.887.187,56	€ 25.266.719,15
Importo complessivo DURATA CONTRATTUALE + RINNOVO + PROROGA					€ 25.266.719,15
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO					€ 25.266.719,15

### 3.4 Revisione prezzi

Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in attuazione della clausola di revisione prezzi inserita all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022.

### 4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

**a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

**b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

**c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. Requisiti generali

**Sono esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno del DGUE, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo non inferiore a 35.000,00 Euro.

Saranno comunque valutate esclusivamente le violazioni non definitivamente accertate che ricadano nell'ambito di applicazione del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

**Sono esclusi** dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**Sono esclusi** dalla gara gli operatori economici affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 6. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

### 6.1 Requisiti di idoneità

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere:

- a) iscrizione nel **Registro** delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) (in caso di cooperative/consorzi di cooperative/consorzi costituiti come società cooperative) iscrizione all'Albo delle Società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della camera di Commercio e, se cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, per attività identica o analoga a quella oggetto dell'appalto.
- c) iscrizione all'**Albo Gestori Ambientali**, di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, almeno per le seguenti categorie e classi minimali:

**Categoria 1:** raccolta e trasporto di rifiuti urbani – **Classe D** (o superiore): inferiore a 50.000 abitanti e superiore a 20.000 abitanti comprendente le sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 e le Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017) e di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009).

**Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi– **Classe F** (o superiore): quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate.

**Categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi –**Classe F** (o superiore): quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e nello specifico del FVOE, ove disponibili.

## 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Per partecipare alla gara i concorrenti devono avere:

- d) **Fatturato globale minimo annuo** riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 3.800.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto, tenuto conto dell'importo a base d'asta annuo, quale condizione minima al fine di garantire l'esperienza e la solidità dell'operatore economico.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal
- soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

## 6.3 Requisiti di capacità tecnica professionale

Per partecipare alla gara i concorrenti devono:

- e) Aver svolto nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno un **servizio analogo** a quello di raccolta, trasporto, recupero, compresa la cernita, e smaltimento di rifiuti urbani reso a favore di Amministrazioni pubbliche (quali Comuni, Associazioni o Unioni o Consorzi di Comuni) con un bacino di utenza non inferiore a **20.000 residenti**. Il servizio deve essere relativo ad un unico contratto (concluso o in corso di esecuzione) e deve avere avuto regolare esecuzione per almeno 12 mesi consecutivi.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- f) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme predette.

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

#### **6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 **punto a)** deve essere posseduto da:

1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In relazione al requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al paragrafo **6.1 punto c)** è consentito procedere al cumulo delle classi e ciascun operatore economico appartenente al raggruppamento dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi che intende svolgere, così come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di raggruppamento temporaneo di impresa o nell'atto costitutivo, fermo restando che nel suo complesso il raggruppamento temporaneo di imprese lo possedga.

Il requisito relativo al fatturato di cui al paragrafo 6.2 **punto d)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel suo complesso.

Il requisito relativo allo svolgimento di servizi analoghi di cui al paragrafo 6.3 **punto e)** non è frazionabile; in caso di raggruppamento temporaneo verticale deve essere posseduto per intero almeno dal soggetto che esegue la prestazione principale ed in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti il raggruppamento.

Il requisito relativo al possesso della certificazione di cui al precedente paragrafo 6.3 **punto f)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

Al sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) non ancora costituiti, l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico invitato, da indicare in sede di offerta e qualificare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

#### **6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 **punto a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

In relazione al requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al paragrafo **6.1 punto c)** il consorzio (nel caso esegua in proprio) e i consorziati esecutori dovranno possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi che intendono svolgere.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- a) Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo al possesso della certificazione di cui al precedente paragrafo 6.3 punto f) è attestato e verificato in relazione:

- a) Al consorzio e alle singole Imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) Al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) Alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

## **7. Fascicolo virtuale operatore economico istituito presso la banca dati Anac**

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 e 6 della citata Delibera, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

Anac rilascerà un "PASSOE" che dovrà essere caricato a Sistema inserendolo nella sezione relativa alla documentazione amministrativa.

Il PASSOE, in caso di partecipazione in RTI/ConSORZI ordinari dovrà essere acquisito e caricato a Sistema da tutti i soggetti che lo compongono; in caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del Codice, dal Consorzio e dalle consorziate eventualmente indicate come esecutrici.

In caso di ricorso all'avvalimento, anche l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che deve essere presentato da parte del concorrente.

Il mancato inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della prova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto

## 8. Avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (denominato "ausiliario") per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai paragrafi 5 e 6.1.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al precedente paragrafo 6.3 **punto f)** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale devono essere specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

**A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 105 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

In considerazione della natura delle prestazioni e della necessità di garantire uniformità e tempestività nei livelli del servizio offerto alla generalità dei cittadini e di ridurre il rischio che il contemporaneo affidamento ad una molteplicità di imprese possa pregiudicare la buona esecuzione degli interventi anche in considerazione della valenza del servizio in termini di igiene e salute pubblica, l'affidatario dovrà

eseguire direttamente le prestazioni relative ai seguenti servizi meglio descritti negli elaborati progettuali:

1.1 Servizi – raccolta domiciliare (interni al perimetro gestionale)

- Raccolta PAP e trasporto frazione secca residua indifferenziata
- Raccolta PAP e trasporto frazione organica
- Promozione/incentivazione del compostaggio domestico
- Raccolta PAP e trasporto frazione Plastica/Metalli (multimateriale leggero)
- Raccolta PAP e trasporto frazione Carta/Cartone
- Raccolta PAP e trasporto frazione Vetro (monomateriale)
- Raccolta PAP e trasporto frazione Cartone da UND (monomateriale)
- Raccolta PAP Abiti usati Ud
- Raccolta PAP Oli vegetali Ud e Und

1.2 Servizi a chiamata di Raccolta Domiciliare - (interni al perimetro gestionale)

- Raccolta domiciliare e trasporto Beni durevoli, Ingombranti e RAEE
- Raccolta domiciliare e trasporto Sfalci verdi e potature
- Raccolta PAP e trasporto Tessili sanitari (pannolini/pannoloni) da UD e UND

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 388.718,756**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria deve essere intestata (ed avere quale unico beneficiario) il Comune di Porto Torres - Piazza Umberto I - P.IVA 00252040902.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico effettuato sul conto corrente che sarà comunicato a seguito di richiesta da parte degli O.E. che si avvalgono di tale possibilità;

- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
  - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
  - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
  - [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (il Comune di Porto Torres);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
  - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 830 del 21 dicembre 2021.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Si evidenzia che si potrà procedere al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione solo successivamente al perfezionamento dei CIG, che viene effettuato a seguito della pubblicazione del Bando sulla GURI e sulla GUUE.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

## 12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e tutti gli altri documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 10:00 del giorno 27/02/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

### 12.1 Regole per la presentazione delle offerte

Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno registrarsi e abilitarsi, seguendo le indicazioni riportate nell'articolo 1.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nell'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A- **Documentazione amministrativa;**
- B- **Offerta tecnica;**
- C- **Offerta economica;**

L'operatore economico ha la facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte se la Piattaforma lo consente. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
- saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente. Si precisa che l'indicazione di dati o elementi dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, costituisce **causa di esclusione** dalla procedura.

Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

#### **14. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma all'interno della Sezione denominata "BUSTA DI QUALIFICA" la documentazione amministrativa contenente la seguente documentazione:

- 1)** domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- 2)** eventuale procura;
- 3)** DGUE;
- 4)** dichiarazioni integrative;
- 5)** eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo e relativa documentazione di cui al paragrafo 14.4;
- 6)** garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 7)** eventuale, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo;
- 8)** copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 9)** PASSoe;
- 10)** eventuale documentazione in caso di avalimento di cui al paragrafo 14.5;
- 11)** eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.6;
- 12)** Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Inoltre, in caso di avalimento, il Patto deve essere sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria.
- 13)** Informativa privacy sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Inoltre, in caso di avalimento, deve essere sottoscritta digitalmente anche dall'impresa ausiliaria.

#### 14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione, che contiene le dichiarazioni che il concorrente è tenuto a rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ai fini della partecipazione alla presente procedura, è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1 'Domanda di Partecipazione e dichiarazioni sostitutive', che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto-legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 255, che costituiscono condizione di partecipazione ed il cui mancato rispetto comporta l'esclusione dalla procedura di gara;
- che l'offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- di avere esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a base di gara adeguata e il corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice i requisiti particolari per l'esecuzione ivi inclusa la clausola sociale sull'assorbimento del personale dell'appaltatore uscente nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante della Giunta Comunale n. 171 del 31.08.2021 reperibile al seguente link

[https://www.comune.porto-torres.ss.it/.galleries/doc-testi\\_amm\\_trasp/Codice di comportamento aggiornamento 20211.pdf](https://www.comune.porto-torres.ss.it/.galleries/doc-testi_amm_trasp/Codice_di_comportamento_aggiornamento_20211.pdf)

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o

strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

- di autorizzare o non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese;
- di essere consapevole che in caso di mancata prova dei requisiti di partecipazione o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dalla Stazione appaltante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Il concorrente allega alla domanda la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della

suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **14.2 Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema Allegato 2.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

#### **14.3 Dichiarazioni integrative**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 3 'Dichiarazioni integrative', che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, dichiara quanto segue:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- gli estremi dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- i soci che figurano nel libro soci dell'Impresa;
- di essere o di non essere una micro, piccola o media impresa;
- se si è reso colpevole o meno delle fattispecie di cui all'art. 80 co. 5, lett. c bis), c ter) e c quater) del D.Lgs. n. 50/2016 e in caso affermativo le misure di autodisciplina (self cleaning) adottate;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei confronti del Comune di Porto Torres;

- l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 24 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
- (eventuale) il possesso dei requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria;
- ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, le eventuali posizioni INPS e INAIL;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'informativa sul trattamento dei dati personali Allegato 7;

Le dichiarazioni integrative devono essere presentate dagli stessi soggetti sopra indicati tenuti a presentare il DGUE.

#### **14.4 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 4 'Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo', dichiara, inoltre:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
- di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese;
- che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Il suddetto concorrente deve presentare poi:

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- [eventuale, nel caso in cui sia stata depositata la domanda di concordato, senza che sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267] la documentazione relativa all'avvalimento obbligatorio.

#### **14.5 Documentazione in caso di avvalimento**

In caso di avvalimento il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 5 "Dichiarazione di avvalimento" a firma dell'ausiliaria;
- 3) il contratto di avvalimento in originale, o in copia autentica;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

#### **14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nella "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare a sistema la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

**Per i raggruppamenti già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 15. Offerta Tecnica

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della sezione "BUSTA TECNICA" secondo le modalità di seguito riportate, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte dei Commissari sulla base dei criteri e sub criteri di cui alla Tabella dell'art. 17 del presente disciplinare. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1

L'offerta dovrà essere suddivisa in file distinti composti da cartelle (facciate), numerate con la modalità "pagina 1 di n", come di seguito riportato:

Nome file	Contenuto	Riferimento sub-criterio di valutazione
<b>1. Organizzazione servizio</b>	Relazione tecnica descrittiva costituita da un massimo 80 cartelle A4, carattere "Arial" non inferiore a 11 (undici) punti suddivisa per sub criteri di valutazione. La relazione dovrà illustrare la proposta del concorrente in merito a ciascun sub-criterio di valutazione individuato come a lato.	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
<b>2. Miglioramento servizio</b>	Relazione tecnica descrittiva costituita da un massimo 40 cartelle A4, carattere "Arial" non inferiore a 11 (undici) punti suddivisa per sub criteri di valutazione. La relazione dovrà illustrare la proposta del concorrente in merito a ciascun sub-criterio di valutazione individuato come a lato.	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.10
<b>3. Certificazioni</b>	Copia certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 o numero di registrazione EMAS o altro sistema equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del Codice dei Contratti.	3.1 3.2
<b>4. Schede</b>	E' facoltà del concorrente allegare schede tecniche, depliant, illustrazioni, disegni etc. a supporto della comprensione delle relazioni di cui sopra per un numero massimo di: - 40 cartelle A4 - 20 cartelle A3	
<b>5. Piano di assorbimento</b>	Relazione contenente Il "Progetto di assorbimento del personale", ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 13 e degli articoli 4.2.19 e 5.2.13 dei Criteri Ambientali Minimi. Il progetto non è oggetto di valutazione da parte della Commissione, ma è elemento integrante dell'offerta del concorrente e deve dimostrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e	

trattamento economico), nei limiti di compatibilità con l'organizzazione dell'impresa. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e, pertanto, comporta l'esclusione dalla gara.
--

Le pagine ulteriori rispetto a quelle sopra indicate non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

Non sono ammesse prestazioni minime inferiori rispetto a quelle indicate nel capitolato e nei documenti tecnici progettuali anche in materia di CAM (ai sensi del D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale").

Pertanto **saranno escluse** le offerte che non siano adeguate alle specifiche tecniche e alle condizioni di esecuzione previste dal suddetto D.M. 23 giugno 2022 nonché dal capitolato e dai documenti tecnici progettuali.

La documentazione relativa all' Offerta Tecnica non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 16. Offerta economica

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma all'interno della sezione "BUSTA ECONOMICA". L'offerta economica, compilata preferibilmente secondo il modello Allegato 6, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- l'indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo posto a posta a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.

## 17. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

### 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	<p><b>Organizzazione del servizio.</b>  <b>Valutazione della qualità complessiva del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e del servizio di igiene urbana.</b>                      Descrizione della modalità e delle tempistiche di avvio dei vari servizi, dell'organizzazione dei servizi con individuazione di strategie, mezzi, personale, attrezzature etc. per i vari servizi di cui all'appalto anche in relazione al rispetto obbligatorio dei Criteri Ambientali Minimi e alle prescrizioni del progetto. Strategia individuata per ottimizzare il trasporto dei rifiuti dalle utenze ai destini, compresa definizione di eventuali punti di trasbordo.</p>	35	1.1	Organizzazione dei <u>servizi di raccolta domiciliare</u> (capitolo 1.1 del Disciplinare Prestazionale dei Servizi -Elaborato 01).	10		
			1.2	Organizzazione dei <u>servizi di raccolta domiciliare a chiamata</u> (capitolo 1.2 del Disciplinare Prestazionale dei Servizi -Elaborato 01).	4		
			1.3	Organizzazione dei Servizi di <u>raccolta Stradale e di prossimità</u> (capitolo 1.3 del Disciplinare Prestazionale dei Servizi -Elaborato 01).	1		
			1.4	Organizzazione degli <u>altri Servizi di raccolta</u> (capitolo 1.4 del Disciplinare Prestazionale dei Servizi -Elaborato 01) con particolare riferimento al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti in occasione di mercati, feste e manifestazioni.	4		
			1.5	<u>Organizzazione dei Servizi di gestione del Centro Comunale di Raccolta</u> (capitolo 1.5 del Disciplinare Prestazionale dei Servizi -Elaborato 01).	2		
			1.6	<u>Organizzazione dei Servizi di igiene urbana-servizi base.</u> (capitolo 1.6 del Disciplinare Prestazionale dei Servizi - Elaborato 01) con particolare attenzione ai servizi di spazzamento e diserbo al fine di garantire un alto livello di decoro.	10		
			1.7	<u>Organizzazione dei Servizi di igiene urbana-servizi aggiuntivi</u> (capitolo 1.7 del Disciplinare Prestazionale dei Servizi -Elaborato 01).	2		
			1.8	<u>Organizzazione Sede aziendale/Stazione di Trasbordo e servizi generali di coordinamento ed Amministrazione</u> (capitolo 2 del Disciplinare Prestazionale dei Servizi - Elaborato 01) facendo riferimento in particolare alle modalità e alla frequenza di interfaccia con l'utenza.	2		
			2.1	Proposta per il servizio di recupero dei rifiuti da operazioni di spazzamento delle strade (codice CER 200303) al fine di incrementare la percentuale della raccolta differenziata e la contemporanea riduzione del quantitativo di rifiuti indifferenziati avviati in discarica. (art. 5.3.1 dei Criteri Ambientali Minimi).	6		

2	<b>Miglioramento del servizio. Servizi integrativi\proposte innovative\miglioramento generale del progetto a base di gara</b>	43	2.2	Proposta migliorativa rispetto al progetto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti abbandonati ed emergenze, in termini di mc minimi e numero di interventi annuali.	5		
			2.3	Incremento della frequenza del servizio di raccolta della frazione organica per le utenze domestiche (UD). Il punteggio verrà assegnato per un passaggio ulteriore settimanale rispetto al minimo previsto nel progetto. L'offerta tecnica deve contenere l'impegno ad assumere l'onere dell'incremento.			5
			2.4	Incremento della frequenza del servizio di raccolta della frazione organica per le utenze non domestiche (UND). Il punteggio verrà assegnato per un passaggio ulteriore settimanale rispetto al minimo previsto nel progetto per la stagione invernale. L'offerta tecnica deve contenere l'impegno ad assumere l'onere dell'incremento.			2
			2.5	Incremento della frequenza del servizio di raccolta PAP e trasporto della frazione Plastica/Metalli (multimateriale leggero) per le utenze domestiche (UD). Il punteggio verrà assegnato per un passaggio ulteriore settimanale rispetto al minimo previsto nel progetto per la stagione invernale. L'offerta tecnica deve contenere l'impegno ad assumere l'onere dell'incremento.			5
			2.6	Centro Comunale di raccolta (CCR): Estensione dell'orario di apertura in applicazione dell'art. 4.3.6 dei Criteri Ambientali Minimi rispetto al minimo previsto nel progetto. Verrà assegnato un punto per ogni 2 ore di estensione per un massimo di 3 punti. L'offerta tecnica deve indicare il numero di ore di estensione con l'impegno ad assumere l'onere.			3
			2.7	Centro Comunale di raccolta (CCR): Proposta tecnica per la realizzazione di interventi (esclusa manutenzione ordinaria) edili-impiantistici finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, del decoro e dell'organizzazione e del sistema di controllo accessi e conferimenti da parte di utenze domestiche e non domestiche.	5		-
			2.8	Proposta migliorativa rispetto al progetto e all'art. 5.2.9 dei Criteri Ambientali Minimi riguardante il numero e la tipologia dei cestini stradali porta rifiuti, anche con l'utilizzo di prodotti innovativi, a seguito di valutazione e studio della densità abitativa e delle zone ad alta frequentazione al fine di razionalizzare il corretto posizionamento.	8		
			2.9	Proposta riguardante la pulizia e il lavaggio accurato della Piazza Umberto I e dei marciapiedi del corso Vittorio Emanuele dalla Piazza fino alla via Mare (170 ml circa). Devono essere indicati il numero di interventi annui e le modalità di intervento.	1		
			2.10	Proposta di un sistema informatizzato per l'interfaccia diretta tra la stazione appaltante e l'affidatario ai fini del controllo e del monitoraggio, anche in tempo reale, dell'operato della ditta, migliorativo rispetto a quanto previsto nel progetto e nei Criteri Ambientali Minimi.	3		

3	Criteri Ambientali Minimi Criteri di selezione tecnico professionale (art. 4.1.1 e 5.1.1)	2	3.1	Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015 sul codice NACE38.1 (settore IAF 39) in corso di validità e relative <b>all'attività di raccolta rifiuti.</b>			1
			3.2	Possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015 sul codice NACE38.1 (settore IAF 39) in corso di validità e relative <b>all'attività di pulizia e spazzamento.</b>			1
Totale		80					

### 17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente dalla Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Coefficiente
Non valutabile\assente	0
Inadeguato	0,1
Scarso	0,2
Insufficiente	0,3
Mediocre	0,4
Sufficiente	0,5
Discreto	0,6
Buono	0,7
Distinto	0,8
Ottimo	0,9
Caratteristiche di eccellenza	1

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per l'assegnazione del coefficiente degli elementi qualitativi da utilizzare per il calcolo dei punteggi (vedi art. 17.4) si procede in questo modo:

- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente dalla Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte

di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la scala di valori di cui sopra;

- Si determina la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito a ciascun sub criterio dell'offerta;

- Si attribuisce il coefficiente uno al valore medio massimo tra tutte le offerte e si proporziona linearmente a tale media massima gli altri valori medi (prima riparametrazione).

### 17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *formula con interpolazione lineare*:

$$C_i = A_a / A_{\max}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_a$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{\max}$  = ribasso percentuale più conveniente

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

### 17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n [C_{xi} * P_x]$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non si procederà alla seconda riparametrazione.

## 18. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4,5 e 6 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente":

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

### 19. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima seduta ha luogo il giorno 28/02/2023 inizio alle ore 10:00.

Considerati gli orientamenti giurisprudenziali affermantici la non sussistenza dell'obbligo dell'apertura delle offerte in seduta pubblica, con riferimento all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, e le peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, non si terranno sedute pubbliche atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e che ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

Degli esiti delle fasi di gara verrà data comunicazione agli operatori economici nelle forme di cui all'art.2.3.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale** e pertanto procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

### 20. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La Commissione, nella prima seduta, che si terrà nella data sopra indicata, procede, preliminarmente, a prendere atto delle offerte ricevute e, dopo aver sbloccato le offerte, all'apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei relativi documenti.

La Commissione giudicatrice procede poi alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

### **21. Verifica di anomalia delle offerte**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **23. Verifica della documentazione amministrativa**

Il Seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Redigere apposito verbale.

La stazione appaltante si riserva altresì, in qualsiasi momento, di procedere a controlli a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

Il RUP provvede, se del caso, a:

- a) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- b) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione

“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di esse, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

La stazione appaltante procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo, della stazione appaltante, competente per la sua approvazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice. Se del caso, l'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

Nelle more della stipula del contratto, il Comune ha facoltà di consegnare in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che verranno comunicate. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

## **25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è allegato alla documentazione di gara.

## **26. Codice di comportamento**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **27. Accesso agli atti**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'istanza di accesso va presentata a: ing. Massimo Ledda [ledda.massimo@comune.porto-torres.ss.it](mailto:ledda.massimo@comune.porto-torres.ss.it)

## **28. Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.

## **29. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata al disciplinare.

Il Dirigente  
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento  
Ing. Massimo Ledda